

Tribunale di Milano
Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Laura De Simone	Presidente
Dott. Sergio Rossetti	Giudice
Dott. Vincenza Agnese	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTI:

- gli atti del procedimento ex art. 44 CCII, proposto da: [C.F.],
rubricato al n. 415-1/2026 P.U.;
- l'istanza di proroga del termine ex art. 44 CCII tempestivamente depositata;
- il parere dei Commissari Giudiziali

OSSERVA

- la società ha rappresentato di avere tempestivamente avviato le attività funzionali alla predisposizione della domanda piena, in vista di una soluzione di regolazione della crisi fondata, allo stato, su un concordato preventivo in continuità aziendale con intervento di uno o più investitori terzi; a tal fine ha dedotto di avere in corso lo svolgimento di un processo strutturato di scouting, rivolto a operatori industriali, finanziari e immobiliari, all'esito del quale sarebbero pervenute dodici manifestazioni di interesse non vincolanti, mentre sarebbero ancora in corso interlocuzioni con ulteriori soggetti interessati;
- la ricorrente ha pertanto la necessità di disporre di un ulteriore lasso di tempo per approfondire e comparare le manifestazioni di interesse ricevute, consentire il completamento delle attività di due diligence, trasformare le proposte allo stato non vincolanti in offerte vincolanti e, conseguentemente, definire il piano e la proposta da sottoporre ai creditori;
- la istanza di proroga è corredata da un progetto di piano;
- i Commissari Giudiziali, nel parere depositato, hanno rilevato che il progetto di piano non può ritenersi meramente embrionale, in quanto corredata da una prima articolazione dei dati aziendali e previsionali, evidenziando tuttavia che la manovra risulta, allo stato, essenzialmente dipendente dall'esito delle trattative con gli investitori e dalla futura eventuale acquisizione di offerte vincolanti, non essendo ancora definita una linea strategica compiutamente riferibile ai soggetti interessati;
- in particolare i Commissari hanno altresì segnalato, come già nel parere relativo all'ultima relazione periodica, rilevanti profili di criticità connessi alla prosecuzione dell'attività caratteristica in perdita, all'assorbimento di cassa nel periodo interinale, alla mancata restituzione da parte del socio di riferimento della somma di euro 150.000,00 asseritamente rimborsata in violazione dell'art. 2467 c.c., nonché all'assenza, allo stato, di concreti apporti dei soci a sostegno della continuità;



- in particolare, quanto all'assorbimento di cassa, i Commissari hanno rilevato che *“in caso di mancata formulazione di offerte, come conferma il progetto di piano, la concessione di ulteriori 60 giorni farà “bruciare cassa” per almeno ulteriori euro 2,7 milioni - passando da una cassa positiva per euro 2,5 milioni al 31.5.2026 ad un cassa negativa al 31.8.2026 di euro 200 mila per poi assumere un valore negativo di euro 2,1 milioni a fine settembre 2026”*;
- in tale prospettiva hanno espresso parere favorevole alla proroga solo laddove i soci assumano un impegno tempestivo ad apporti finanziari idonei quantomeno a mitigare le perdite gestionali previste nel periodo di proroga;
- ritiene il Tribunale che, prima di provvedere definitivamente sull'istanza di proroga, sia necessario acquisire dalla società puntuali integrazioni in ordine alle iniziative di supporto economico della continuità aziendale, avuto riguardo alla circostanza che la prosecuzione dell'attività nel periodo interinale comporta, secondo gli stessi dati prospettici richiamati dai Commissari, perdite operative e assorbimento di cassa destinati a incidere sulla consistenza dell'attivo e, dunque, sulla posizione del ceto creditorio e di conseguenza sulla idoneità della condotta del debitore tale da non pregiudicare una soluzione efficace della crisi (cfr. art. 44, comma 1 lett. b) CCII);
- nel caso di specie, l'esigenza di approfondire le interlocuzioni con i potenziali investitori non appare, in astratto, priva di rilievo; nondimeno, la perdurante assenza di offerte vincolanti e di apporti immediatamente disponibili impone di chiarire se e in quale misura la continuità aziendale nel periodo di eventuale proroga sia sostenuta da risorse certe, tempestive e adeguate, ovvero da iniziative alternative idonee a trasferire o comunque contenere il rischio di impresa, evitando che il relativo costo sia integralmente riversato sul ceto creditorio;
- la ricorrente dovrà pertanto integrare l'istanza precisando:
 - a) se i soci intendano assumere impegni irrevocabili e documentati di immediato apporto finanziario, indicandone importo, tempi e modalità di versamento;
 - b) le iniziative assunte o da assumere per la restituzione della somma di euro 150.000,00 oggetto dei rilievi commissariali;
 - c) ogni altra misura immediatamente praticabile per la copertura delle perdite e del fabbisogno del periodo interinale;

- P.Q.M.

- assegna a _____ termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per integrare l'istanza di proroga, nei termini di cui in motivazione, con specifico riferimento alle iniziative di supporto economico della continuità aziendale e alle misure idonee a contenere l'assorbimento di cassa nel periodo interinale;
- riserva ogni definitiva determinazione sull'istanza di proroga all'esito del deposito dell'integrazione richiesta e delle eventuali ulteriori valutazioni degli organi della procedura, concedendo, allo stato, proroga dei termini per giorni quindici dalla comunicazione.
- Si comunichi alla ricorrente e ai Commissari Giudiziali.



- Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11/06/2026 .

Il Presidente
Dott. Laura De Simone